COMUNE DI INCUDINE

STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 21 settembre e 26 ottobre 1991 con deliberazioni nn. 29 e 31.

Esecutive per decorrenza dei termini il 28 novembre 1991.

TITOLO I – Principi Generali e Programmatici

Articolo 1

Il Comune di Incudine, parte integrante del territorio della Valle Camonica, si riconosce nella tradizione di autogoverno delle popolazioni alpine e ne promuove, anche col presente Statuto, la continuità e l'aggiornamento.

Articolo 2

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Articolo 3

Il Comune opera al fine di conseguire il pieni sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'Amministrazione dei cittadini, delle associazioni e degli enti.

Articolo 4 – Tutela della salute

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderla effettiva.

Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento a tutte quelle categorie di cittadini che abbiano bisogno di interventi volti alla conservazione dell'integrità psicofisica e sociale, avvalendosi anche dell'operato di organizzazioni di volontariato.

Articolo 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere il territorio. Tutela il patrimonio storico artistico e archeologico con particolare riguardo al patrimonio silvo-pastorale.

Articolo 6 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali nel rispetto degli usi civici.

Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e il turismo sociale e giovanile. Favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni.

I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e impianti saranno disciplinati dal regolamento. Il Comune riconosce che la caccia e la pesca sono tra le tradizioni più diffuse tra la gente.

Articolo 7 – Assetto e utilizzazione del territorio

Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.

Coordina strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia con gli strumenti predisposti dalla leggi statali e regionali.

Il Comune promuove iniziative di carattere popolare atte alla realizzazione di opere di bonifica ambientale, in particolar modo viarie compatibilmente con le leggi vigenti.

Articolo 8 – Sviluppo economico

Il Comune coordina le attività commerciali e promuove lo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'industri e del turismo con particolare riguardo alle attività proprie della zona.

Il Comune promuove e sostiene forme associative tendenti a realizzare attività turistiche ed economiche della popolazione locale.

Articolo 9 – Programmazione economico-sociale e territoriale

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni operanti nel suo territorio.

Articolo 10 – Partecipazione decentramento e cooperazione

Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 Legge 1990/142.

Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei. Il Comune per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme si cooperazione con altri Comuni, e con la Provincia.

Articolo 11 – Servizi pubblici

- Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende municipalizzate;
 - b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale:
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi:
 - e) apposita istruzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II – L'ordinamento istituzionale del Comune

Capo I I consiglieri Comunali

Articolo 12 – Il consigliere comunale

Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni e attività, sono stabilite dalla legge.

Articolo 13 – Doveri del consigliere

I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.

I consiglieri che, senza giustificato motivi, non intervengono a tre consigli consecutivi, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Articolo 14 - Poteri del consigliere

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili sull'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamene determinati dalla legge.

Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, comma 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 15 – Dimissioni del consigliere

Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco che le comunica al Consiglio Comunale, da convocarsi entro 60 giorni dalle dimissioni.

Le dimissioni non posso essere ritirate dopo la comunicazione di cui al comma 1.

Articolo 16 – Consigliere anziano

È consigliere anziano il consigliere che ottenuto il maggior numero di voti e a pari voti chi è più anziano di età.

Capo I I consiglieri Comunali

Articolo 17 – Il Consiglio Comunale. Poteri

Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

Adempie alle funzioni specificatamente demandatagli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 18 – Prima adunanza

La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla elezione del Sindaco e degli assessori.

Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Consigliere anziano.

La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste rispettivamente dagli art. 22 e 23 del presente statuto.

Non si fa luogo alla elezione del Sindaco e degli assessori, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.

Articolo 19 – Convocazione del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3 del presente articolo.

Esso si riunisce in sessione ordinaria dal I gennaio al 15 luglio e dal I settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

Nei casi in cui alle precedenti lettere a) e b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni alla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età fra gli assessori, o tra i presentatori.

In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 20 – Ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Articolo 21 – Consegna dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie:
- c) almeno ventiquattrore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 22 - Numero legale per la validità delle sedute

Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con al presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo sia richiesta una maggioranza speciale.

Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi:
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

Articolo 23 – Numero legale per la validità delle deliberazioni

Nessuna deliberazione è valida se non attiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esequibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.

Articolo 24 – Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 25 – Delle votazioni

Le votazioni hanno luogo con voto palese.

Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio voto a scrutinio segreto.

Articolo 26 – Regolamento interno

Le norme relative alla organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al capo I e al capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati al Comune.

La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Capo II La Giunta Comunale

Articolo 27 – Composizione della Giunta Comunale

La Giunta Comunale si compone del Sindaco che presiede e di quattro assessori eletti dal Consiglio Comunale fra i suoi componenti.

Articolo 28 – Elezione del Sindaco e degli assessori

Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli assessori sono convocate e presiedute dal consigliere anziano.

Il Sindaco e gli assessori eletti dal Consiglio Comunale, su base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di assessore. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:

- a) dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore ed illustrate dai candidati alla carica di Sindaco; le proposte, con allegato documento, possono essere depositate nella stessa adunanza nella quale si discute dell'elezione;
- b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Sindaco. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.

Articolo 29 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco ed assessore

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi o adottati.

Articolo 30 – Durata in carica-surrogazioni

Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori. In caso di morte, di decadenza e di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Consigliere Anziano e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, la Giunta Comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco o di altro assessore. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella stessa seduta il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica.

L'elezione – da tenersi a scrutinio palese – avviene, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, nella terza votazione, con la maggioranza semplice dei votanti.

Nella ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, la Giunta comunale incarica il Sindaco o altro assessore ad assumerne le funzioni.

Articolo 31 - Revoca della Giunta Comunale

La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carca, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi assessori. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.

Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto.

La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Articolo 32 - Dimissione del Sindaco o di oltre la metà degli assessori

Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori determinano la cessazione della carica dell'intera Giunta. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquistate al protocollo comunale; da tale data decorre il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 34 comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora le dimissioni siano presentate alla adunanza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, per l'eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo. In caso di mancata convocazione, vi provvede il consigliere anziano. Si applicano i commi 2,3,4,5 e 6 dell'art. 31 del presente Statuto.

La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Articolo 33 – Decadenza dalla carica di sindaco e di assessore

La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di compatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore:
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154. la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato dalla proposta di decadenza.

In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 30, comma 2, del presente Statuto.

In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 30 del presente Statuto.

Articolo 34 – Revoca degli assessori

L'assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.

La seduta è pubblica e deve avere luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca all'interessato.

Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 30 del presente Statuto.

Articolo 35 – Organizzazione della Giunta

L'attività della Giunta comunale è collegiale.

Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale.

Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della Giunta, dopo la sua elezione. Con le stesse modalità la Giunta Comunale conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica, nelle ipotesi di cui all'art. 30, comma 2, del presente Statuto. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci il Consigliere più anziano di età. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con analogo atto deliberativo.

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività la cui approvazione spetta al Consiglio Comunale.

Articolo 36 – Attribuzioni della Giunta

La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento e agli organi burocratici. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Articolo 37 – Adunanze e deliberazioni

La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco.

La Giunta delibera con intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

Articolo 38 – Funzioni

Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione comunale.

Il Sindaco o chi ne fa le legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali

Articolo 39 – Competenze del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione

Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione:

- a) rappresenta il Comune;
- b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede:
- c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate; vigila sullo svolgimento delle pratiche assegnate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'assessore da lui delegato;;
- d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
- e) sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila che il Segretario comunale e i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
- f) stipula i contratti relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
- g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila l'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le

disposizioni degli articolo da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- h) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati famiglia, certificati di indigenza;
- i) rappresenta il Comune di giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo ratifica della Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - I) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;
- m) sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta e alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;
- n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari del esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - o) stipula i contratti in rappresentanza del Comune.

Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune.

TITOLO III - Partecipazione popolare

Capo I Istituti della partecipazione

Articolo 40 - Libere forme associative

Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, gli organo rappresentativi ed i mezzi. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale .

Articolo 41 – Forme di consultazione della popolazione

In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto del confronto diretto tramite l'Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.

Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

Le consultazioni non posso avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Articolo 42 - Consultazioni

Il Comune consulta, anche su richiesta, le organizzazioni di sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

La consultazione è obbligatoria in occasione della stesura del piano regolatore generale e dei piano commerciali.

Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Articolo 43 - Diritto di petizione

I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 42, comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Articolo 44 – Interrogazioni

Le organizzazioni di cui al precedente art. 42, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale e alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze. La risposta è data per scritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 45 – Diritto di iniziativa

L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazione e nomine.

Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiede al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto e dello schema, dalla segreteria comunale.

Articolo 46 – Procedura per l'approvazione della proposta

La commissione preposta, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di novanta giorni. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Articolo 47 - Referendum consultivo

È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessati l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 45, comma 3, del presente Statuto. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di un quarto degli elettori iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Capo II Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 48 – Diritto di partecipazione al procedimento

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

Articolo 49 – Comunicazione dell'avvio di procedimento

Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Capo III Diritto di accesso e di informazione

Articolo 50 – Pubblicità degli atti

Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da essi dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco e del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione in via eccezionale, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia pregiudicato agli interessi del Comune e degli enti e aziende dipendenti.

Presso gli uffici comunali sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

Articolo 51 – Diritto di informazione e di accesso

- 1. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, dei progetti e dei provvedimenti che li riguardino.
- 2. Tutti i cittadini, singoli o associati, facendo domanda scritta, hanno diritto ad accedere agli atti amministrativi ed ai documenti, per il rilascio di copie, previo il pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni delle leggi vigenti. Fanno

eccezione gli atti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

3. Apposito regolamento disciplina organicamente la materia.

Articolo 52

Il Comune può prevedere l'istituzione del difensore civico anche associandosi a uno o più Comuni limitrofi o nell'ambito della Comunità Montana e ciò al fine di garantire la tutela dei diritti del cittadini e quale garanzia di imparzialità e buon funzionamento dell'Amministrazione comunale stessa.

Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti e a scrutinio segreto.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

Può essere nominato difensore civico:

- a) chiunque dimostri di possedere, attraverso l'esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche e amministrative;
 - b) chi è iscritto nelle liste elettorali di un Comune;
- c) chi sia in possesso di requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

L'ufficio del difensore civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano la decadenza:

- a) la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonché di membro della Comunità Montana o della USSL;
- b) la qualifica di Amministratore o dirigente di Enti, Istituti e aziende pubbliche o partecipazione pubblica, nonché Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale e comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- c) l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

Il difensore civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali e alla pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato, potendo usufruire dei mezzi e del personale del Comune.

Al difensore civico, al momento della nomina, viene assegnata una indennità mensile all'eventuale e documentato rimordo spese.

TITOLO V - L'ordinamento amministrativo del Comune

Capo I L'amministrazione comunale

Articolo 53 – Principi e criteri direttivi

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale.

Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Articolo 54 - Personale

I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

Il regolamento disciplina:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione al Segretario comunale di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
- f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Articolo 55 – Segretario comunale

Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, e ne è responsabile.

Dirige i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.

Il Segretario comunale esamina i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte.

Articolo 56 – Attribuzioni del segretario comunale

Il Segretario è direttamente responsabile dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui è preposto, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle sue dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

Spetta inoltre al Segretario:

- a) rogare i contratti ricevuti in forma pubblica amministrativa, provvedere alla registrazione degli atti, ai sensi di legge e tiene lo speciale repertorio;
- b) presiedere le commissioni di concorso, costituite e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 54, comma 3, del presente Statuto;
- c) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- d) amministrare gli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui è preposto;
 - e) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti.

Capo II Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Articolo 57 – Costituzione e partecipazione

La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad

assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli art. 32, comma 2, lettera n), e 36, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Qualora si intenda addivenire alla revoca dei singoli amministratori e dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione dei nuovi amministratori od organi.

I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Articolo 58 - Istituzioni

Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 3 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, proporzionalmente alla composizione del Consiglio Comunale nominati dal Consiglio stesso, con le modalità di cui all'art. 57, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo segno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale che lo sceglie tra i dirigenti della qualifica apicale o dal Segretario comunale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 59 - Vigilanza e controlli

Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico finanziaria dell'ente, società ed azienda e degli obbiettivi raggiunti.

Gli atti sono a disposizione dei consiglieri comunali.

Articolo 60 - Personale

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO VI - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 61 – Demanio e patrimonio

Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati da disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla amministrazione del patrimonio.

Articolo 62 – Beni patrimoniali disponibili

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, con osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni e ulteriori regolamenti.

Articolo 63 - Contratti

Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Articolo 64 – Contabilità e bilancio

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del presente Statuto.

I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e conto consuntivo del Comune.

I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dallo Statuto comunale. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

TITOLO VII – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 65 – Ambito di applicazione dei regolamenti

- I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare:

- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Articolo 66 – Procedimento di formazione dei regolamenti

L'iniziativa per la adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 45 del presente Statuto.

I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. A), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatto salvo il caso di cui all'art. 38, comma 8, di competenza della Giunta Comunale o del presente Statuto.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio, una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VIII - REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 67 – Modalità

Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Ogni iniziativa di revisione statuaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

I regolamenti sulle modalità di intervento del Difensore civico, sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.